

**Bruxelles, 18 ottobre 2022
(OR. en)**

13677/22

**AGRI 551
AGRIFIN 122
AGRIORG 111
DELA CT 187**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 ottobre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 7227 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.10.2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7227 final.

All.: C(2022) 7227 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.10.2022
C(2022) 7227 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.10.2022

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE)
n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti
in taluni settori agricoli**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l'attuazione rispetto agli obiettivi dell'Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Conformemente al "modello di attuazione" introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, questo regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.

Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede tipi di intervento per alcuni settori agricoli. Di conseguenza le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell'apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione⁵. Tale regolamento sostituisce le norme attualmente stabilite dai regolamenti delegati (UE) n. 611/2014⁶, (UE) 2015/1366⁷, (UE) 2016/1149⁸ e (UE) 2017/891⁹. A fini di

¹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

³ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i

chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare o modificare di conseguenza questi ultimi regolamenti.

I regolamenti delegati (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 contengono inoltre alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni o alla specificazione del fatto generatore per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo e nel settore dell'apicoltura, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013, che dovrebbero anch'esse essere abrogate o modificate contestualmente, ossia dal presente atto delegato, pur rimanendo applicabili per lo stesso periodo di tempo previsto per le altre disposizioni di tali regolamenti a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2117.

Poiché i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 concedono agli Stati membri maggiore flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei piani strategici della PAC e non conferiscono pertanto gli stessi poteri del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'abrogazione dovrebbe basarsi sui poteri conferiti da detti regolamenti per adottare i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891.

Tuttavia i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 dovrebbero continuare ad applicarsi finché sarà applicabile il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo e nel settore dell'apicoltura a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2117.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 settembre 2022 si è svolta una consultazione con esperti di tutti i 27 Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica e abroga, in tutto o in parte, gli atti delegati adottati sulla base dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto riguarda i regimi di aiuti in alcuni settori agricoli, in quanto tali regolamenti saranno abrogati o modificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.10.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 30, l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b), c), d) e lettera e), punto i), l'articolo 53, l'articolo 56, paragrafo 1, l'articolo 223, paragrafo 2, e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008², in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l'attuazione rispetto agli obiettivi dell'Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sopprime le disposizioni

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

³ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle

relative agli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell'apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

- (3) In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione⁵. Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dai regolamenti delegati (UE) n. 611/2014⁶, (UE) 2015/1366⁷, (UE) 2016/1149⁸ e (UE) 2017/891⁹ della Commissione.
- (4) I regolamenti delegati (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni o alla specificazione del fatto generatore per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura e nel settore vitivinicolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (5) Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all'approccio di attuazione degli obiettivi dell'Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.
- (6) Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

(UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1° gennaio 2023.

- (7) I regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 e (UE) 2015/1366 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell'apicoltura.
- (8) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento delegato (UE) 2016/1149 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 e disposizioni transitorie

L'articolo 2, lettere da f) a m), gli articoli da 22 a 54, gli articoli 56, 57 e 58, l'articolo 59, paragrafi 7 e 8, gli articoli da 60 a 67, l'articolo 76, l'articolo 77, lettera a), e gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e gli allegati I, II, III, IV e V di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:

- (a) per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (b) per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1° gennaio 2023.

Articolo 2

Abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 e disposizioni transitorie

1. Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023

nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Il regolamento delegato (UE) 2015/1366 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:
 - (a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;
 - (b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.10.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN